

Regolamentazione soci straordinari "superstiti"

- iscrizione/rinnovo in qualità di socio straordinario "superstite";
- verifica del diritto alle prestazioni percepite;

ISCRIZIONE/RINNOVO SOCIO STRAORDINARIO "SUPERSTITE"

Possono iscriversi al FISDE come soci straordinari "superstiti": il coniuge superstite e gli orfani od equiparati del socio ordinario/socio straordinario aventi diritto a pensione di reversibilità/indiretta della evidenza contabile separata costituita nell'ambito del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti (ex Fondo Previdenza elettrici), dell'INPDAP ovvero a carico dell'AGO/Fondo pensione lavoratori dipendenti (Articolo 5.2.1c, 5.2.4 e 5.2.5 dello Statuto).

I predetti soggetti, in qualsiasi momento, tramite FisdWeb presente sul sito Internet di FISDE www.fisde.it, possono presentare – mediante apposito modulo - richiesta di iscrizione come soci straordinari "superstiti", accompagnata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e da copia del bollettino di conto corrente postale del versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La quota associativa è versata in dodicesimi, computando i mesi mancanti alla conclusione dell'anno (1° gennaio – 31 dicembre), a partire dal mese in cui è effettuato il versamento.

Le prestazioni decorrono dal terzo mese successivo a quello della presentazione della richiesta completa della documentazione e attestazione del pagamento della quota.

Qualora, a seguito del decesso di un socio ordinario, più soggetti abbiano titolo all'iscrizione (o al rinnovo dell'iscrizione) al FISDE come soci straordinari "superstiti" dello stesso, la misura della quota associativa da corrispondere al FISDE è pari al 100% dell'importo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione per il primo dei predetti soggetti, del 50% dell'importo annuale per il secondo, del 25% dell'importo annuale per ciascuno degli eventuali altri soggetti.

Qualora, a seguito del decesso di un socio straordinario, più soggetti abbiano titolo alla iscrizione (o al rinnovo dell'iscrizione) al FISDE come soci straordinari "superstiti" dello stesso, ciascuno di essi è tenuto al versamento della quota in misura piena.

Il socio straordinario "superstite" ha diritto ai rimborsi del Fondo qualora, nell'anno precedente a quello di iscrizione/rinnovo, abbia percepito un reddito – escludendo la pensione di reversibilità o indiretta – inferiore a 3 volte il minimo di pensione INPS.

Il socio straordinario "superstite" non è tenuto al rinnovo annuale di iscrizione qualora, nell'anno precedente abbia percepito un reddito - escludendo la pensione di reversibilità o indiretta – superiore a 3 volte il minimo di pensione INPS. L'interessato è tenuto a rinnovare l'iscrizione entro il 30 settembre del primo anno successivo a quello in cui ha nuovamente percepito un reddito inferiore a 3 volte il minimo di pensione INPS. A tal fine, dovrà presentare copia della documentazione fiscale da cui risulti quanto precede (reddito dell'anno precedente inferiore a 3 volte il minimo di pensione INPS), nonché la documentazione fiscale attestante il reddito percepito in ciascun anno antecedente l'anno/gli anni di mancato rinnovo di iscrizione, specificando gli importi percepiti a titolo di pensione di reversibilità o indiretta. Il pagamento senza maggiorazioni effettuato entro il termine indicato del 30 settembre garantisce la continuità delle prestazioni dal 1° gennaio dell'anno corrente. Il ritardo oltre il predetto termine comporta il pagamento della quota annuale con una maggiorazione pari al 50% nel caso di versamento effettuato entro il 31 dicembre dello stesso anno, con diritto alle prestazioni dal momento del versamento della quota e della maggiorazione. Il ritardo oltre il termine del 31 dicembre comporta il pagamento di tutte le quote associative pregresse – ove dovute - maggiorate ciascuna nella misura del 100% e di quella dell'anno corrente nell'importo base, con decorrenza delle prestazioni dalla data del pagamento. Perde definitivamente la qualifica di socio straordinario, il "superstite" che non abbia provveduto al rinnovo annuale dell'iscrizione entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di riferimento.

VERIFICA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI FRUITE

Ai fini della verifica della spettanza dei rimborsi per ciascun anno di iscrizione/rinnovo, il socio straordinario "superstite", entro il 30 settembre dello stesso anno, deve produrre copia della documentazione fiscale dalla quale risulti che - escludendo la pensione di reversibilità o indiretta - il reddito percepito nell'anno precedente era inferiore a 3 volte il minimo di pensione INPS.

La documentazione predetta deve essere presentata tramite FideWeb presente sul sito Internet di FISDE www.fisde.it. Nel caso di presentazione di Certificazione Unica, la stessa dovrà essere accompagnata da autocertificazione attestante la non percezione di altri redditi.

Il socio è obbligato a conservare ed esibire, a richiesta di FISDE, la predetta documentazione in originale fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di fruizione dei rimborsi e dei relativi saldi.

Ai rimborsi è equiparato qualsiasi prestazione/servizio erogato dal Fondo. La riattivazione retroattiva dei servizi, ove prevista nei punti successivi, riguarda i soli rimborsi/erogazioni in denaro.

Il socio che non produca nel termine del 30 settembre di ciascun anno di iscrizione/rinnovo la documentazione sopra indicata è sospeso - unitamente a eventuali familiari a carico disabili o in situazione di "emergenza sociale" - dai rimborsi del Fondo. Fermo quanto precede, le richieste di rimborso per prestazioni aventi giustificativo di spesa emesso entro il 31 dicembre dello stesso anno debbono comunque continuare ad essere presentate dal socio nel rispetto dei termini regolamentari. I rimborsi non erogati a seguito della sospensione verranno pagati soltanto a seguito della presentazione da parte del socio straordinario "superstite" della documentazione fiscale dalla quale risulti che lo stesso, nell'anno che precede l'anno della sospensione, aveva percepito un reddito - escludendo la pensione di reversibilità o indiretta - inferiore a 3 volte il minimo di pensione INPS.

Il socio straordinario "superstite" dovrà restituire i rimborsi fruiti nell'anno, qualora dalla documentazione fiscale prodotta risulti che, nell'anno precedente, escludendo la pensione di reversibilità o indiretta, aveva percepito redditi superiori a 3 volte il minimo della pensione INPS.

Nel caso di mancata presentazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno di iscrizione/rinnovo, della documentazione fiscale indicata ovvero di mancata restituzione entro lo stesso termine degli importi indebitamente percepiti, il socio non potrà presentare domande di rimborso per le prestazioni il cui giustificativo di spesa sia stato emesso successivamente al predetto termine del 31 dicembre. Pertanto, fermo restando - ove del caso - l'obbligo di pagamento della quota per il rinnovo di iscrizione, le richieste di rimborso relative a dette prestazioni non potranno essere accettate da FISDE e la loro presentazione sarà comunque priva di effetto.

Il socio, a seguito della presentazione della documentazione fiscale indicata (dalla quale risulti che - escludendo la pensione di reversibilità o indiretta - il reddito percepito nell'anno che precede l'anno della sospensione era inferiore a 3 volte il minimo di pensione INPS), ovvero della integrale restituzione degli importi indebitamente percepiti, qualora abbia proceduto al rinnovo di iscrizione avrà nuovamente titolo alla presentazione delle domande di rimborso per le prestazioni per le quali - tenuto conto della data del relativo giustificativo di spesa - non sia scaduto il termine regolamentare. Per tutto il periodo in cui il socio non ha titolo alla presentazione di domande di rimborso è privato altresì della possibilità di fruire di ogni altra prestazione erogata dal Fondo.

Superato il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione/rinnovo, il FISDE - in mancanza di presentazione della documentazione fiscale indicata ovvero in mancanza di integrale restituzione delle somme indebitamente percepite, si riserva comunque di procedere al recupero delle somme erogate (o del controvalore dei servizi fruiti).

La restituzione delle somme indebitamente percepite (ovvero percepite senza aver documentato la sussistenza dei parametri reddituali), deve avvenire di norma in unica soluzione.

Per importi superiori ad Euro 500, il socio potrà richiedere una rateizzazione secondo i seguenti criteri:

- per importi da 501 Euro a 3.000 Euro potrà essere richiesta la rateizzazione in rate mensili non inferiori a 300 Euro;
- per importi superiori a 3.000 Euro potrà essere richiesta la restituzione in un massimo di 12 rate mensili.

Il socio riacquisisce il diritto alle prestazioni solo a seguito della integrale restituzione.

Nel caso di restituzione di somme da parte del socio, il FISDE restituisce al socio la quota versata, mediante conguaglio con l'importo che il socio deve restituire al Fondo.